



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2022, proposto da

Federazione provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ambrogio Panzarella e Martina Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico in Palermo, via Quintino Sella n. 77;

contro

- l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Dipartimento regionale Attività Produttive; il Ministero dello Sviluppo Economico; in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio legale in Palermo, via G. Abela n. 10;

nei confronti

- di Sicindustria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- dell'Associazione Trasporti Sicilia-ASSTRA Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Troja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Confesercenti Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Arcabascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Val di Mazara n.35;
- dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia di Palermo (ANCE Palermo), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Agrigento n. 30;
- della Federazione Provinciale Coldiretti Enna, e della Federazione Provinciale Coldiretti Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Antonino Gambino in Palermo, Piazzale Ungheria n. 84;
- di: Associazione Bancaria Italiana – ABI; ANIA- Associazione Nazionale Fra Le

Imprese Assicuratrici; Casartigiani Palermo; Confederazione Italiana Esercenti Commercianti (C.I.D.E.C.); Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Enna; Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese della Provincia di Enna (Confartigianato Imprese); Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese della Provincia di Palermo (Confartigianato Imprese); Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione (Confcooperative Sicilia); Associazione Confesercenti Enna; Associazione Confesercenti Palermo; Legacoop di Palermo; Unione Provinciale Agricoltori Palermo – Confagricoltura; A.N.E.C. PA - Sezione di Palermo e Provincia; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'Assessore delle attività produttive della Regione siciliana n. 518/s.10 del 5.5.2022, notificato alla ricorrente a mezzo nota prot. n. 23909 dell'11.5.2022, con il quale sono state individuate «le Organizzazioni e le Associazioni legittimate a designare i componenti del Consiglio della C.C.I.A.A. di Palermo – Enna», nonché il numero dei componenti a ciascuna spettante attraverso i conteggi contenuti nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del decreto, questi ultimi pure espressamente impugnati;
- della nota prot. n. 6964 dell'11.2.2022, consegnata alla ricorrente in data 9.6.2022 a seguito di accesso agli atti, con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo-Enna ha trasmesso, ai fini del rinnovo del Consiglio Camerale, la documentazione inerente alle organizzazioni partecipanti con le indicazioni delle risultanze dell'istruttoria effettuata nei confronti delle Associazioni partecipanti;
- di ogni atto correlato, antecedente e/o consequenziale ai suindicati atti e provvedimenti, con espressa riserva di impugnativa dei successivi provvedimenti che dovessero essere adottati in attuazione ed esecuzione di quelli su epigrafati, ivi compresa l'eventuale nomina dei componenti il Consiglio camerale della

C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sicindustria e dell'Associazione Trasporti Sicilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Dipartimento regionale Attività Produttive, e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la memoria di costituzione di Confesercenti provinciale di Palermo;

Vista la memoria di costituzione della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Palermo;

Vista la memoria di costituzione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia di Palermo (ANCE Palermo);

Vista la memoria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna;

Vista la memoria dell'Associazione Trasporti Sicilia;

Viste le memorie di costituzione della Federazione provinciale Coldiretti di Enna e di Palermo;

Vista la documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato;

Vista la memoria prodotta da Sicindustria;

Vista la memoria depositata da parte ricorrente;

Vista l'istanza di parte ricorrente, di autorizzazione al deposito tardivo di documenti;

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2022, il consigliere

Maria Cappellano, e uditi il difensore della ricorrente, della Camera di Commercio e delle associazioni costituite come specificato nel verbale; nessuno presente per il Ministero e per l'Assessorato regionale;

Premesso che, con il ricorso in esame l'odierna istante:

- ha impugnato il decreto dell'Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana n. 518/s.10 del 5 maggio 2022, di individuazione delle "Organizzazioni e le Associazioni legittimate a designare i componenti del Consiglio della C.C.I.A.A. di Palermo – Enna», nonché il numero dei componenti a ciascuna spettante, contestando anche le tabelle allegate contenenti i relativi conteggi;
- ha chiesto in via istruttoria che sia ordinato all'intimata amministrazione di depositare in giudizio la documentazione richiesta ma priva degli oscuramenti apposti in sede di accesso, in quanto illegittimi;
- ha quindi chiesto, previa adozione di idonea misura cautelare propulsiva, l'annullamento degli atti impugnati;

Ritenuto preliminarmente, che:

- per quanto attiene all'istanza istruttoria contenuta nel ricorso, la stessa non possa trovare accoglimento, in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente i verbali di accesso nelle parti asseritamente illegittime; per contro, non risulta che detti atti siano stati contestati né formalmente, né sostanzialmente;
- per quanto attiene all'istanza di autorizzazione al deposito tardivo di documenti al fine di replicare alle difese depositate (nei termini di legge) dalle controparti, tale istanza è sostanzialmente superata sia dalla circostanza che sono stati prodotti dei precedenti giurisprudenziali, per i quali non è necessaria una specifica autorizzazione; sia, dall'esposizione, in sede di chiarimenti, del contenuto dei due documenti depositati tardivamente;

Ritenuto, quanto all'unica articolata censura, che i lamentati profili di difetto di istruttoria non appaiono di immediata evidenza, in quanto:

- a parte la mancanza di specificità degli assunti – e il consistente divario, in taluni settori, tra le medie aritmetiche delle contendenti e quella della ricorrente – i numerosi dati relativi a tutte le imprese iscritte sono stati assoggettati ad un primo controllo tecnico informatico sul 100% delle imprese, per mezzo della piattaforma Infocamere S.c.p.a.;

- il successivo controllo a campione disposto dalla Camera di Commercio appare in linea con le regole che presidiano tale *iter*;

Ritenuto, altresì, quanto al *periculum in mora*, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l'interesse, palesato (anche) dalla resistente Camera di Commercio, alla continuità nel funzionamento del sistema camerale e all'insediamento del nuovo Consiglio Camerale;

Ritenuto, pertanto, che:

- va respinta l'istanza cautelare;

- tenuto conto dei peculiari profili della controversia, le spese della presente fase di giudizio possono in atto essere compensate tra le parti costituite, mentre nulla deve statuirsi con riguardo a quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, respinge l'istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti costituite le spese della fase cautelare; nulla spese della fase con riguardo alle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO